

ACCORDO QUADRO SULLA PROGRAMMAZIONE DELLE FERIE

Considerato l'art. 10 del Decreto Legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e s.m.i. , fermo restando quanto previsto dall'articolo 2109 del Codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto a un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane, preso atto dell'art. 23 del C.C.N.L. Utilitalia 10/07/2016:

Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo; esso sarà assegnato dall'Azienda, di norma entro mese di marzo, sulla base di una programmazione predisposta dall'Azienda medesima, concordata con la RSU o, in mancanza, con le RSA delle 00.SS. stipulanti, tenuto conto delle esigenze del servizio e delle richieste scritte dei lavoratori.

a) In caso di frazionamento del suddetto periodo di riposo annuale, una parte delle ferie sarà almeno pari alla metà di quelle spettanti.

b) In caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell' anno il lavoratore ha diritto alle ferie in proporzione ai mesi di servizio prestati.

Le frazioni di mese non superiori ai quindici giorni di calendario non saranno calcolate, mentre saranno considerate come mese intero se uguali o superiori.

c) L'estinzione del rapporto di lavoro per qualsiasi motivo non pregiudica il diritto alle ferie maturate.

d) Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

e) Il lavoratore che si ammali durante il periodo di ferie, deve darne comunicazione all'Azienda entro il primo giorno in cui si verifica l'evento, con le modalità previste dall'art. 42, lettera A).

L'interruzione delle ferie per sopraggiunta malattia è disciplinata dalla vigente normativa esistente in materia. Ove la malattia impedisse il godimento parziale o totale entro l'anno del diritto maturato alle ferie, le stesse saranno fruita, a guarigione avvenuta, anche nell'anno successivo.

Le ferie, una volta assegnate, devono essere obbligatoriamente fruita nell'anno di maturazione, fatto salvo quanto disposto al successivo punto. Nel caso di provate esigenze di servizio, le ferie possono essere fatte godere al lavoratore fino al 31 maggio dell'anno successivo a quello di maturazione e, dopo tale data, eventuali giornate residue di ferie, che siano state assegnate e non fruita per volontà del lavoratore, non danno diritto a compenso alcuno, né a cumulo con la successiva maturazione.”

Le parti, dopo ampia discussione e confronto concordano che :

A partire dal 2019 i lavoratori di Amag Ambiente devono inoltrare richiesta di ferie entro e non oltre il 31 gennaio di ogni anno indicando nella richiesta le ferie nel periodo estivo e una settimana nel periodo di bassa stagione. L'azienda entro e non oltre il 28/02 pubblica nella bacheca aziendale il piano ferie autorizzato.



Mentre, entro e non oltre il 31/07 i lavoratori presentano la richiesta ferie relativamente al periodo invernale e una settimana nel periodo di bassa stagione, l'azienda entro il 15/09 pubblica nella bacheca aziendale il piano ferie autorizzato.

Ai dipendenti che non presentano richiesta di ferie sarà applicato quanto previsto dall'art. 23 punto 9 del C.C.N.L.

Si definisce che le ferie estive comprendono i mesi da giugno a settembre compreso, le ferie pasquali comprendono la settimana precedente e quella successiva alla Pasqua, mentre le ferie invernali riguardano le settimane che vanno dal 20/12 al 07/01.

I criteri che saranno utilizzati al fine della concessione delle ferie per il personale operativo sono i seguenti:

1. Chi usufruisce di un periodo (giugno/luglio/agosto/settembre o settimana natalizia o periodo pasquale) non può usufruire dello stesso periodo l'anno successivo, a meno che, le richieste siano inferiori rispetto al contingente previsto. Sono fatti salvo accordi tra lavoratori appartenenti allo stesso settore di appartenenza richiedenti lo stesso periodo.
2. Nel periodo estivo saranno concesse di norma 2 settimane di ferie, nel periodo natalizio sarà concessa 1 settimana così come nel periodo pasquale.
3. La settimana di ferie, si intende sempre con inizio al lunedì e termine al sabato (domenica per i servizi notturni) anche quando comprende festività infrasettimanali.

Il contingente massimo per ogni giornata lavorativa viene così determinato:

nel periodo pasquale: n. 14 risorse così suddivise:

Settore Raccolta:

- n. 3 Conducenti;
- n. 3 Operatori;
- n. 1 Conducente Monoperatore

Settore Ambientali:

- n. 1 Conducente;
- n. 4 Operatori;

Centri di Raccolta: n. 1

Lavaggio Automezzi: n. 1

nel periodo estivo: n. 18 risorse così suddivise:

Settore Raccolta:

- n. 3 Conducenti;
- n. 5 Operatori;
- n. 2 Conducenti Monoperatore

Settore Ambientali:

The image shows several handwritten signatures in blue and black ink. At the top right, there is a blue signature. Below it, there is a black signature that appears to be 'Cazzotto'. Further down, there are two more black signatures, one of which is more stylized and appears to be 'Belen'. The signatures are written over a white background.

- n. 1 Conducente;
- n. 5 Operatori;

Centri di Raccolta: n. 1

Lavaggio Automezzi: n. 1

nel periodo invernale: n. 14 risorse così suddivise:

Settore Raccolta:

- n. 3 Conducenti;
- n. 3 Operatori;
- n. 1 Conducente Monoperatore

Settore Ambientali:

- n. 1 Conducente;
- n. 4 Operatori;

Centri di Raccolta: n. 1

Lavaggio Automezzi: n. 1

Al fine di garantire il rispetto della norma contrattuale, nei periodi di bassa stagione (ottobre, novembre, gennaio dopo il 7, febbraio, marzo, aprile, maggio con esclusione sempre del periodo pasquale) le ferie saranno assegnate ad un numero **che varia da 8 a 14 risorse per ogni giorno lavorativo**.

Considerate le esigenze di servizio, l'Azienda si impegna ad aumentare il contingente in ferie durante il periodo estivo, in funzione dell'ingresso di personale somministrato.

Alessandria, 14/11/2018

Letto, firmato e sottoscritto

L'Azienda



Le RSU



